

Newsletter

Dipartimento Fiscale, Newsletter del 8 gennaio 2019

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018)

I.

Introduzione

Con legge 30 dicembre 2018 n. 145, pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, è stato approvato il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, (la “**Legge di bilancio 2019**”).

In ambito fiscale, tra le principali novità, si segnalano: in materia di imposte dirette, l'introduzione della c.d. *flat tax*, a partire dal 1 gennaio 2020, l'estensione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014 e le modifiche alla disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF; in materia di IVA, la sterilizzazione dell'aumento delle aliquote; in materia di imposte indirette, l'introduzione dell'imposta sui servizi digitali e la statuizione della retroattività delle modifiche all'art. 20 del DPR 131/86; in materia di agevolazioni, l'abrogazione dell'ACE, la tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e la proroga del c.d. iper-ammortamento.



II.

Novità in materia di imposte dirette

Estensione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014

L'art. 1, commi 9-11, della Legge di bilancio 2019 ha modificato, in senso estensivo, i requisiti di accesso al regime forfettario di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("L. n. 190/2014").

L'accesso al predetto regime è ora ammesso per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni all'unica condizione del possesso di ricavi e compensi non superiori, nell'anno precedente, a Euro 65.000,00.

Non possano fruire del predetto regime:

- (a) le persone fisiche la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro, ovvero con i quali siano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta; e
- (b) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività: (i) partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari; (ii) controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

L'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 15% sui ricavi, rideterminati applicando i coefficienti di redditività previsti dalla L. n. 190/2014.

Si segnala, infine, che le condizioni di accesso al regime forfettario devono essere verificate in relazione ai compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente. Conseguentemente, il superamento della soglia di ricavi nel corso del periodo d'imposta nel quale si fruisce del predetto regime non ne comporta l'immediata fuoriuscita.

Introduzione a decorrere dall'anno di imposta 2020 della c.d. *flat tax*

Ai sensi del comma 17, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2019, a partire dal 1 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra Euro 65.001,00 e Euro 100.000,00, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, dell'IRAP e delle addizionali, con aliquota del 20%.

Imposta sostitutiva per le persone fisiche titolari di pensione estera

L'art. 1, comma 273, della Legge di bilancio 2019 ha introdotto nel TUIR un nuovo articolo (art. 24-ter), a mente del quale le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, situati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia possono optare, a partire dal 1 gennaio 2019, per l'assoggettamento ad imposta sostitutiva al 7% dei redditi di qualunque categoria percepiti da fonte estera o prodotti all'estero.

I requisiti richiesti per accedere al predetto regime sono: (i) la percezione di redditi di pensione di fonte estera (art. 49, comma 2, TUIR); (ii) il trasferimento della residenza in uno dei sopracitati comuni italiani; e (iii) la residenza in uno Stato estero per i cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace.

Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF

L'art. 1, commi 23-26, della Legge di bilancio 2019 prevede, per i soggetti passivi IRPEF titolari di reddito d'impresa, la facoltà di riportare le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nei successivi periodi d'imposta.

A prescindere dal regime contabile adottato, le perdite saranno computabili in diminuzione dei relativi redditi in misura non superiore all'80% senza limiti temporali.

In deroga al regime sopra descritto, per le perdite derivanti dall'esercizio di imprese minori di cui all'articolo 66 TUIR, è previsto un diverso limite di deducibilità. In specie:

- (i) se relative al periodo d'imposta 2017, sono computate in diminuzione dei redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020 in misura rispettivamente non superiore al 40%, al 40% e al 60% dei medesimi;
- (ii) se relative al periodo d'imposta 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi;
- (iii) se relative al periodo d'imposta 2019, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.

Deducibilità perdite per i soggetti IFRS

L'art. 1, comma 1056, della Legge di bilancio 2019, modificando l'articolo 16, commi 3 – 4 e 8 – 9 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, prevede che la deduzione della quota del 10% dell'ammontare delle perdite su crediti, prevista ai fini IRES e IRAP, per gli enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione in relazione al periodo d'imposta 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026. Di tale differimento non si tiene conto ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il 2018.

Inapplicabilità alle imprese immobiliari dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi

L'art. 1, commi 7–8, della Legge di bilancio 2019 prevede l'inapplicabilità alle imprese immobiliari dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi in relazione ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Sul punto si rinvia alla newsletter pubblicata in www.chiomenti.net.

In materia di imposte dirette, si segnala inoltre l'abrogazione dell'art. 55–bis del TUIR, avente ad oggetto la c.d. IRI, la cui applicabilità era stata già differita dalla L. 205/2017 e che non è mai effettivamente entrata in vigore (art. 1, comma 1055).

III.

Novità in materia di IVA

Sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA

L'art. 1, comma 2, della Legge di bilancio 2019 ha sterilizzato l'aumento dell'aliquote IVA per il 2019 e ha rimodulato l'aumento dell'aliquote ordinaria dello 0,3% per il 2020 e del 1,5% per il 2021, nonché l'aumento dell'aliquote ridotta del 10% di 3 punti percentuali a decorrere dal 2020.

In materia di IVA, si segnalano inoltre: (i) la modifica alle aliquote IVA su dispositivi medici (art. 1, comma 3); (ii) l'estensione ad alcuni prodotti alimentari dell'aliquote del 4% (art. 1, commi 4; 692 ss).

IV.

Novità in materia di imposte indirette

Introduzione dell'imposta sui servizi digitali

L'art. 1, commi 35–52, della Legge di bilancio 2019 introduce una nuova versione dell'imposta sui servizi digitali.

La nuova “*Web tax*” grava sui soggetti esercenti attività d'impresa nell'ambito dei servizi digitali che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente: (i) un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a Euro 750.000.000,00; di cui (ii) un ammontare di ricavi derivanti dai servizi digitali specificamente individuati dal comma 37, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2019, realizzati nel territorio dello Stato, non inferiore a Euro 5.500.000,00.

L'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta è limitato alla veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia, alla messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi nonché alla trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Ai sensi del comma 41, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2019 l'imposta è dovuta nella misura del 3% dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati in ciascun trimestre, assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA.

L'obbligo di procedere al calcolo, all'applicazione e al versamento dell'imposta grava sui prestatori di servizi. Questi ultimi, in qualità di soggetti passivi, sono tenuti al versamento dell'imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.

Retroattività delle modifiche all'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986

L'art. 1, comma 1084, della Legge di bilancio 2019 qualifica espressamente l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come legge di interpretazione autentica avente pertanto efficacia retroattiva.

Come noto, la disposizione da ultimo citata ha modificato l'art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ("D.P.R. n. 131/1986"), il quale prevede attualmente che l'imposta di registro si applica *"secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"*.

A seguito della predetta modifica, l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non può essere invocato per riqualificare, anche in relazione a periodi d'imposta antecedenti al 2018, gli atti sottoposti a registrazione sulla base di elementi extratestuali e sulla base di atti collegati.

In materia di imposte indirette, si segnalano inoltre: (i) la sterilizzazione dell'aumento delle accise sui carburanti per il 2019 (art. 1, commi 5-6); (ii) la rimodulazione del credito d'imposta sulle accise in favore degli autotrasportatori (art. 1, commi 57-58); (iii) l'esenzione per le associazioni e società sportive dal pagamento dell'imposta di bollo (art. 1, comma 646); (iv) la riduzione dell'accisa sulla birra (art. 1, commi 689-691); (v) l'aumento della componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e dell'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati (art. 1, commi 1075-1078).

V.

Novità in materia di agevolazioni

Tassazione agevolata utili reinvestiti

L'art. 1, commi 28-34, della Legge di bilancio 2019 introduce, a decorrere dal periodo d'imposta 2019, un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l'incremento dell'occupazione.

Il reddito complessivo netto potrà essere assoggettato all'aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: (i) degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 del TUIR; e (ii) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Abrogazione dell'ACE

L'art. 1, comma 1080 della Legge di bilancio 2019 abroga il regime agevolativo c.d. ACE, a mente del quale era consentito portare in deduzione dal reddito una quota dello stesso proporzionale agli incrementi netti di patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2010. In relazione al rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 2, del DM 3 agosto 2017, riguardanti il riporto delle eccedenze ACE.

Proroga rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

L'art. 1, commi 1053-1054, della Legge di bilancio 2019 ha previsto la proroga della facoltà di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia, prevista dagli articoli 5 e 7, Legge 28 dicembre 2011, n. 448.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva, che dovrà essere assolta, per l'intero ammontare o limitatamente alla prima rata, entro il 1 luglio 2019, è ora

determinata nella misura: (i) del 11% per le partecipazioni qualificate; e del (ii) 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni.

Rivalutazione beni d'impresa

L'art. 1, commi 940–948, della Legge di bilancio 2019 ha previsto la possibilità, normativamente introdotta per la prima volta con Legge 21 novembre 2000, n. 342, per i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. *a) e b)*, TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad eccezione dei beni merce, risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2017.

La rivalutazione è subordinata al pagamento di un'imposta sostitutiva da applicarsi sulla differenza tra il costo storico del bene e il valore attribuito a seguito di rivalutazione, in misura pari al 12% in relazione ai beni non ammortizzabili e al 16% con riferimento ai beni ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

L'art. 1, commi 70–72, della Legge di bilancio 2019 ha introdotto diverse modifiche alla disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145.

Il credito è previsto in misura pari al 25% dei costi sostenuti e in misura pari al 50% delle spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, nonché delle spese relative ai contratti stipulati, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti *start up* e PMI innovative.

La misura massima di credito d'imposta fruibile è pari a Euro 10.000.000,00.

Incentivi fiscali per gli investimenti in *start up* innovative

L'art. 1, commi 218–220, della Legge di bilancio 2019 prevede l'incremento delle aliquote delle agevolazioni recate dall'articolo 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,

il quale riconosce una detrazione IRPEF e una deduzione IRES per i soggetti che investono nel capitale di *start-up* innovative.

In particolare, con specifico riferimento al 2019: (i) viene incrementata dal 30% al 40% l'aliquota dell'agevolazione per tutti i soggetti IRPEF e IRES che investono in *start-up* innovative; e (ii) viene introdotta un'aliquota del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della *start-up* innovativa con mantenimento dell'investimento per almeno 3 anni.

Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento

L'art. 1, comma 1079, della Legge di bilancio 2019 stabilisce che le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano i commi 55, 56-*bis*, 56-*bis.1* e 56-*ter* dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. "DTA qualificate") e che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili in un arco temporale di 11 anni a partire dal periodo d'imposta 2019 nelle seguenti misure: (i) per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019; (ii) per il 3% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020; (iii) per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2021; (iv) per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027; (v) per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2028 e al 31.12.2029.

Estromissione agevolata immobili strumentali

L'art. 1, comma 66, della Legge di bilancio 2019 ripropone la procedura di estromissione agevolata recata dalla Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 121, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

In virtù della disciplina riproposta dalla Legge di bilancio 2019, l'imprenditore individuale che possiede beni immobili strumentali alla data del 31 dicembre 2018 può escluderli dal patrimonio dell'impresa dal 1 gennaio 2019 al 31 maggio 2019, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8% sulla plusvalenza calcolata in base alla differenza tra il valore normale di tali beni (o il loro valore catastale) e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Differimento DTA sui crediti

L'art. 1, commi 1067–1069, della Legge di bilancio 2019 prevede che enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione dell'IFRS 9 possano dedurre i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti del citato principio contabile nella misura del 10% del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione e per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

Iper-ammortamento

L'art. 1, commi 60–65, della Legge di bilancio 2019 proroga l'iper-ammortamento, introducendo nuove percentuali di maggiorazione.

In specie, si differenzia l'intensità del beneficio in maniera decrescente in funzione di predeterminati volumi di investimenti. In particolare, la maggiorazione del costo si applica per scaglioni: (i) nella misura del 170% per gli investimenti fino a Euro 2.500.000,00; (ii) nella misura del 100% per gli investimenti compresi tra Euro 2.500.000,00 e 10.000.000,00; e (iii) nella misura del 50% per investimenti compresi tra Euro 10.000.000,00 e 20.000.000,00. Per gli investimenti eccedenti il limite di Euro 20.000.000,00 non si applica alcuna maggiorazione.

L'art. 1, comma 229, della Legge di bilancio 2019 considera agevolabili, nell'ambito della maggiorazione per i beni immateriali, anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, anche mediante soluzioni di *cloud computing*, a beni immateriali di cui all'Allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

In materia di imposte indirette, si segnala inoltre la previsione di un credito di imposta per le erogazioni destinate ad interventi di realizzazione, manutenzione e restauro di impianti sportivi (art. 1, commi 621–628).

VI.

TRIBUTI LOCALI

In materia di tributi locali si segnalano: (i) l'innalzamento della percentuale di deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali (art. 1, comma 12); (ii) la cedolare secca sugli immobili commerciali (art. 1, comma 59); (iii) l'esenzione IMU per gli immobili situati nei comuni terremotati dell'Emilia-Romagna (art. 1, comma 985); (iv) l'introduzione della tassa automobilistica per i veicoli storici (art. 1, comma

1048); (v) la riduzione della base imponibile dell'IMU e della TASI per gli immobili concessi in comodato (art. 1, comma 1092); (vi) la modifica della misura dell'acconto dovuto per la cedolare secca (art. 1, comma 1127); (vii) contributo di sbarco nel comune di Venezia (art. 1, comma 1129); (viii) la proroga della maggiorazione TASI (art. 1, comma 1133).

VII. ULTERIORI NOVITÀ

Operazioni non commerciali per gli enti del Terzo settore

L'art. 1, comma 1022, della Legge di bilancio 2019 estende alle *"strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse"* l'ambito applicativo dell'art. 148, comma 3 TUIR a mente del quale, per alcune categorie di enti *no profit*, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti: (i) degli iscritti, associati o partecipanti, (ii) di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, (iii) degli associati o partecipanti di tali altre associazioni e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Enti non commerciali - fondazioni ex IPAB

L'art. 1, comma 82-83, della Legge di bilancio 2019 ha inserito la lettera *b-bis* all'art. 79, comma 3, del Codice del Terzo settore a mente della quale le attività in campo sociale, sanitario e sociosanitario, svolte da Fondazioni ex IPAB (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza) non si considerano commerciali purché gli utili siano reinvestiti in attività di natura sanitaria o sociosanitaria e senza deliberare alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

Tali agevolazioni fiscali si applicano in ogni caso nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti *de minimis*.

Saldo e stralcio

L'art. 1, commi 184-199, della Legge di bilancio 2019 stabilisce che i debiti delle persone fisiche, diversi da quelli sino a Euro 1.000,00 stralciati in automatico (*ex* art. 4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) e risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni,

possono essere estinti dai debitori che presentano un ISEE del nucleo familiare sino ad Euro 20.000,00.

Lo stralcio del debito si perfeziona, senza corresponsione di sanzioni e interessi di mora, mediante il pagamento per intero o ratealmente: (i) del 16% dell'imposta ed eventuali altri interessi se l'ISEE è minore di Euro 8.500,00; (ii) del 20% dell'imposta ed eventuali altri interessi se l'ISEE è compreso tra Euro 8.500,00 e Euro 12.500,00; (iii) del 35% dell'imposta ed eventuali altri interessi se l'ISEE è compreso tra Euro 12.500,00 e Euro 20.000,00.

Per accedere alla procedura è necessario presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2019 e attendere la liquidazione degli importi dovuti che l'Agenzia delle entrate-Riscossione notifica agli istanti entro il 31 ottobre 2019.

Facoltà di applicazione principi contabili internazionali

L'art. 1, commi 1070 e 1071, della Legge di bilancio 2019 ha modificato il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, includendo: (i) tra i soggetti obbligati a redigere il bilancio secondo i principi internazionali, società quotate, società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, società di partecipazione finanziaria mista italiane, SIM, capogruppo di SIM, SGR, società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del TUB e loro controllanti, agenzie di prestito su pegno, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, imprese di assicurazione; (ii) tra i soggetti cui è attribuita la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi internazionali, società incluse nel bilancio consolidato dei soggetti di cui sopra, società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle precedenti, società incluse nel medesimo bilancio consolidato, società diverse dalle precedenti e non incluse in un bilancio consolidato nonché i soggetti i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato.

Utilizzo dei contanti da parte di turisti stranieri

L'art. 1, comma 245, della Legge di bilancio 2019 ha previsto l'aumento del limite di trasferimento di denaro contante a Euro 15.000,00, anche per i cittadini di Paesi UE o SEE in passato soggetti al limite di Euro 2.999,99.

Si segnalano inoltre: (i) l'inapplicabilità alle imprese immobiliari dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi in relazione ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (art. 1, commi 7-8); (ii) l'imposta sostitutiva

sulle lezioni private (art. 1, commi 13–16); (iii) la detrazione prevista per le spese sostenute per il mantenimento dei cani guida per non vedenti (art. 1, comma 27); (iv) l'esenzione da fatturazione elettronica per le fatture i cui dati sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (art. 1, commi 53–54); (v) l'abrogazione della norma sulla fatturazione a carico dei cessionari, relativa ai contratti di sponsorizzazione (art. 1, comma 56); (vi) la conferma anche per il 2019 delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, di recupero edilizio e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (art. 1, comma 67); (vii) la proroga del c.d. "bonus verde (art. 1, comma 68); (viii) l'introduzione del credito d'imposta riciclo materie plastiche (art. 1, commi 73–77); (ix) la proroga del bonus formazione 4.0 (art. 1, commi 78 – 81); (x) l'introduzione del credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi pubblici (art. 1 commi 156 –161); (xi) l'innalzamento della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare a specifici investimenti qualificati e a piani di risparmio a lungo termine (art. 1, commi 211–215); (xii) l'introduzione del regime fiscale agevolato per raccoglitori occasionali di prodotti selvatici (art. 1, commi 692 – 699); (xiii) l'introduzione del trattamento fiscale agevolato per i familiari dell'imprenditore agricolo (art. 1, comma 705); (xiv) la riduzione delle misure dei crediti d'imposta agli esercenti di sale cinematografiche, di attività di vendita di libri al dettaglio nonché alle imprese che realizzano prodotti editoriali e che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (art. 1, comma 805); (xv) l'introduzione del credito d'imposta per gli esercenti attività di vendita al dettaglio di giornali (art. 1, commi 806–809); (xvi) l'introduzione del bonus per l'acquisto di veicoli ecologici e del bonus per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (art. 1, commi 1031 – 1038 e comma 1039); (xvii) l'introduzione dell'eco tassa sulle immatricolazioni di veicoli inquinanti (art. 1, commi 1042–1045); (xviii) l'aumento del PREU e dell'imposta sui giochi (art. 1, comma 1051); (xix) l'introduzione dell'imposta unica sui concorsi pronostici (art. 1, comma 1052); (xx) l'aumento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni (art. 1, comma 1066).

Per ogni eventuale chiarimento si prega di contattare il Dipartimento Fiscale all'indirizzo tax@chiomenti.net